

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **119/2000** (ECLI:IT:COST:2000:119)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **22/03/2000**; Decisione del **13/04/2000**

Deposito del **27/04/2000**; Pubblicazione in G. U. **03/05/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25244**

Atti decisi:

N. 119

ORDINANZA 13-27 APRILE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal Tribunale di Nola e il 9 giugno 1999 dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 5 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico del 26 ottobre 1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del 1998 e n. 477 del 1999) il Tribunale di Pistoia ha sollevato, nell'ambito di procedimenti diversi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o. n. 42 del 1999);

che in tutte le ordinanze è denunciata l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la disparità di trattamento derivanti dal confronto tra la norma impugnata e altre fattispecie delittuose, asseritamente di maggiore gravità, individuate dal Tribunale di Pistoia nel delitto di violenza privata (art. 610 del codice penale) e dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione concernente il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento delle riunioni o assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art. 24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);

che dalle ordinanze emerge che nei procedimenti a quibus gli imputati erano stati tratti a giudizio per aver posto in essere condotte idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata è stato trasformato in illecito amministrativo dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto la sanzione penale nella sola ipotesi di deposito o abbandono di congegni o altri oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato art. 17);

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia e al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.